

STATUTO

"Se mi aiuti ballo anch'io ODV"

CAPO I

(Denominazione, sede durata e scopo)

ART. 1 È costituita, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche e, in quanto compatibile, del Codice civile una associazione avente la seguente denominazione: "Se mi aiuti ballo anch'io ODV", da ora in avanti denominata "associazione".

1.2 - I colori sociali sono il rosso e il blu.

1.3 - La sede legale dell'Associazione è in Siena, il domicilio protempore è in via Paolo Frajese n. 35.

1.4 - L'associazione ha durata illimitata salvo diversa deliberazione di scioglimento regolata dal presente statuto e dalle disposizioni normative tempo per tempo vigenti.

ART. 2 L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

- organizzazione e gestione di attività sportive mediante l'avviamento, la pratica, e lo sviluppo di tutte le discipline sportive paralimpiche ricreative, in particolare la danza sportiva per disabili (integrata con ballerini normodotati), da intendersi come mezzo di formazione psico-fisica, etica e sociale;

- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

2.2 - Per il raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà:

a) organizzare competizioni dilettantistiche, manifestazioni sportive ed ogni altra iniziativa anche a carattere culturale utile per la propaganda e la diffusione delle medesime discipline integrando disabili con abili;

b) svolgere attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti e attrezzature sportive, anche di proprietà di terzi, nonché lo svolgimento di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento della pratica sportiva delle stesse discipline sportive e ricreative, mediante l'organizzazione di corsi a vari livelli.

c) svolgere attività di formazione e perfezionamento di istruttori, tecnici e allenatori nelle medesime discipline sportive con particolare riferimento alle tecniche sportive per i praticanti disabili;

d) promuovere e organizzare pubblici spettacoli e altre iniziative di comunicazione finalizzate alla diffusione della pratica sportiva dei disabili;

e) promuovere tutte le discipline di danza sportiva, danze sociali, locali ed etniche;

f) trasportare le persone disabili dal proprio domicilio al luogo di svolgimento delle attività associative, anche in occasione di momenti di convivialità e ritrovi in ambito nazionale;

g) curare e pubblicare periodici, libri o altre forme di supporti culturali o divulgativi (pubblicazioni online, ebook, audiolibri, tutorial e video) inerenti alle proprie finalità istituzionali.

2.3 - L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio direttivo.

2.4 - L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

2.5 - L'associazione esercita i suoi scopi in provincia di Siena, in Toscana e in tutto il territorio nazionale, avvalendosi di collaborazioni esterne in ogni forma costituite.

CAPO II **(Degli associati)**

Art. 3 – Associati

Il numero degli associati è illimitato.

3.2 - L'appartenenza all'Associazione è volontaria e possono aderire all'associazione persone fisiche ed e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, competenze e conoscenze, condividendo gli scopi e gli ideali dell'Associazione, e cooperando concretamente alla loro realizzazione e/o fruendo dei servizi della stessa Associazione. Tra essi si distinguono:

a) **ASSOCIATI ORDINARI** - sono considerati tali coloro che contribuiscono alla realizzazione dei fini istituzionali dell'Associazione prestando attività di volontariato in ambito amministrativo ed organizzativo all'interno del Sodalizio. Hanno diritto di voto e di partecipazione nell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria.

b) **ASSOCIATI SPORTIVI** - sono considerati tali coloro che contribuiscono alla realizzazione dei fini istituzionali dell'Associazione, prestando attività di volontariato in ambito sportivo. Hanno diritto di voto e di partecipazione nell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria.

c) **ASSOCIATI ONORARI** - sono considerati tali coloro che si sono distinti per benemeritenze o per meriti dagli stessi acquisiti nello sport, nella cultura, nel sociale ed in particolare nella diffusione ed il sostegno dello sport per disabili a tutti i livelli. Essi sono nominati dal Consiglio Direttivo. Hanno diritto di voto e di partecipazione all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria.

3.3 - L'atto di iscrizione comporta l'approvazione incondizionata dello Statuto Sociale.

3.4 - Per essere ammessi a far parte dell'Associazione è necessario:

a) fare domanda per iscritto al Consiglio Direttivo che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

b) versare l'importo della quota associativa dandone obbligatoria comunicazione.

3.5 - Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati. Il Consiglio Direttivo deve entro 60 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

3.6 - In caso di domande di ammissione ad Associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la "responsabilità genitoriale" o la tutela.

3.7 - È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

3.8 - Gli Associati prestano la loro opera gratuitamente in favore dell'organizzazione e non possono stipulare con essa alcun tipo di lavoro dipendente o autonomo.

Art. 4 - Diritti e doveri degli Associati

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi, se regolarmente iscritti;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- difendere nel campo sportivo e in quello civile il buon nome dell'Associazione;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio direttivo.

Art. 5 - Cessazione del rapporto associativo

Gli Associati cessano di appartenere all'Associazione:

- a) qualora siano stati dichiarati interdetti, ex art. 415 C.C. punti 1 e 2, ovvero coloro che riportino in sede penale una condanna che ne leda l'onorabilità;
- b) per morte;
- c) per recesso;
- d) per decadenza a causa del mancato pagamento della quota sociale annua.
- e) per esclusione, deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Direttivo, pronunciata con voto segreto contro l'Associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi o che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dall'Associazione, o che, con la sua condotta costituisce ostacolo al buon andamento anche sportivo dell'Associazione. La delibera di esclusione è comunicata all'interessato per iscritto a cura del Consiglio Direttivo, ed è inoppugnabile. L'Associato radiato non può più essere riproposto.

5.1 - Chi intende recedere volontariamente dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua dimissione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà tenerne traccia annotandolo nel libro delle adunanze con apposita delibera consiliare.

5.2 - La dichiarazione di recesso ha effetto ex nunc, purché sia fatta in forma scritta e conosciuta dal Consiglio Direttivo.

5.3 - I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili e le somme versate a titolo di quota associativa non sono ripetibili né rivalutabili e/o trasmissibili. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

CAPO III (Degli Organi Sociali)

Art. 6 - Organi sociali

Gli organi sociali sono:

- a) Assemblea degli Associati;
- b) Il Consiglio Direttivo.

- c) Il Presidente dell'Associazione;
- d) Ove ritenuto opportuno, ovvero nei casi previsti dalla legge tempo per tempo vigente, l'Assemblea nomina l'Organo di controllo.

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 7 - Assemblea

L'Assemblea degli Associati è costituita da tutti gli Associati ordinari, sportivi e onorari, ai quali compete un solo voto.

7.2 - Hanno diritto a intervenire all'assemblea tutti gli Associati in regola nel pagamento della quota annua di associazione.

7.3 - Non sono ammesse deleghe di voto.

7.4 - All'Assemblea degli Associati compete di:

- a) approvare il bilancio d'esercizio e l'eventuale bilancio preventivo;
- b) nominare e revocare i componenti del Consiglio Direttivo;
- c) nominare e revocare ove previsto l'Organo di controllo;
- d) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- f) deliberare la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- g) deliberare in ordine alle modificazioni Statutarie e sullo scioglimento dell'Associazione;
- h) deliberare su ogni altra attività di ordinaria o straordinaria amministrazione che venga proposto dal Consiglio Direttivo o sulle eventuali proposte formulate congiuntamente da almeno un decimo degli Associati;
- i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

7.5 - L'Assemblea degli Associati è convocata dal Presidente o dal Vice Presidente del Consiglio Direttivo anche a seguito di domanda scritta proveniente da almeno un decimo degli Associati ai sensi dell'art. 20 del codice civile, con avviso contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e gli argomenti da porre all'ordine del giorno. L'Assemblea deve essere convocata con avviso affisso presso la sede sociale nonché con posta ordinaria ovvero attraverso i mezzi di nuova tecnologia come email con conferma di ricezione, almeno quindici giorni prima della data dell'adunanza.

7.6 - È validamente costituita l'Assemblea, anche se non convocata, quando intervengono tutti gli Associati.

7.7 - L'Assemblea degli Associati può essere ordinaria o straordinaria e dovrà essere convocata, nei termini indicati, almeno una volta all'anno dal Consiglio Direttivo per l'approvazione del bilancio d'esercizio.

7.8 - L'Assemblea può essere convocata sia in prima che in seconda convocazione nello stesso giorno.

7.9 - L'assemblea ordinaria e straordinaria in sede di adunanza, previa verifica del numero legale per la validità, nomina per alzata di mano il presidente della seduta che, preferibilmente deve essere diverso dal Presidente dell'Associazione.

7.10 - L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione qualora risulti presente la maggioranza degli Associati aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli Associati intervenuti; delibera a maggioranza dei presenti.

7.11 - Le votazioni si svolgono normalmente per alzata di mano, ad eccezione delle votazioni relative al rinnovo delle cariche sociali che devono obbligatoriamente effettuarsi a scrutinio segreto.

7.12 - L'Assemblea straordinaria sarà convocata quando il Consiglio Direttivo lo crederà opportuno o quando ne sia fatta richiesta almeno dalla maggioranza degli Associati aventi diritto al voto con lettera motivata. Essa delibera sui seguenti argomenti:

1) modifiche dello Statuto per le quali occorrono la presenza di almeno un terzo degli Associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti;

2) scioglimento dell'Associazione, per il quale occorre il voto favorevole dei $\frac{3}{4}$ degli Associati.

7.13 - Di ogni Assemblea sia ordinaria che straordinaria deve essere redatto apposito verbale a cura del Segretario o da chi ne fa le veci.

7.14 - Il verbale firmato dal Presidente o da chi lo ha redatto, nonché, qualora se ne ravvisasse l'opportunità, da tutti i presenti, viene conservato agli atti e ogni Associato può prenderne visione.

Art. 8 - Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è eletto dagli Associati aventi diritto fra gli Associati stessi. Il Consiglio è composto da tre a cinque membri, è in carica dal momento dell'elezione e dura in carica tre anni decadendo all'elezione del successivo Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo è rieleggibile.

8.2 - Il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta ordinaria almeno quattro volte all'anno e in seduta straordinaria su convocazione del Presidente con semplice lettera o con ogni altro mezzo compresa la email e la pubblicazione su chat dedicata, recante l'Ordine del Giorno, la data, l'ora e il luogo della riunione, spedita almeno otto giorni prima del giorno fissato per l'adunanza.

8.3 - Qualora siano presenti tutti i Consiglieri e il Presidente la riunione è valida anche se non sono state rispettate le formalità di convocazione.

8.4 - Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente ogni volta che almeno un terzo dei membri del Consiglio stesso lo richiedano indicando gli argomenti da trattare.

8.5 - Decade dalla carica il Consigliere assente ingiustificato per tre sedute consecutive.

8.6 - Qualora un Consigliere cessasse dal proprio incarico per qualsiasi motivo prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo potrà provvedere alla sostituzione con il primo dei non eletti.

8.7 - Qualora venga meno la maggioranza del Consiglio Direttivo si dovrà procedere a nuove elezioni entro trenta giorni dall'evento.

8.8 - Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

8.9 - Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

8.10 - Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

8.11 - Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 9 - Funzioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Il Consiglio Direttivo delibera su tutto ciò che concerne l'attività dell'Associazione ed in particolare:

- a) redige i regolamenti di attuazione dello Statuto e di funzionamento dell'Associazione;
- b) delibera sull'ammissione dei nuovi Associati;
- c) nomina il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario-Tesoriere;
- d) formula l'Ordine del giorno dell'Assemblea degli Associati fissandone le date di convocazione;
- e) convoca l'Assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga richiesto dagli Associati come disposto nel presente statuto;
- f) ratifica le decisioni prese, in caso di urgenza ed estrema necessità, dal Presidente;
- g) determina le quote associative annuali per gli Associati;
- h) assume tutte le deliberazioni inerenti la gestione del personale sia dipendente che non dipendente, provvedendo in particolare alla scelta degli istruttori;
- i) determina i corrispettivi per le diverse prestazioni offerte dall'Associazione e ne fissa le modalità di pagamento;
- j) adotta tutti i provvedimenti disciplinari verso gli Associati;

- k) delibera su eventuali convenzioni con altre Associazioni, Circoli, Aziende, Enti;
- l) distribuisce incarichi specifici, tecnici, organizzativi e funzionali;
- m) redige il bilancio d'esercizio e l'eventuale bilancio preventivo da sottoporre all'Assemblea degli Associati per l'approvazione e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- n) cura l'ordinaria amministrazione e, con esclusione dei compiti espressamente attribuiti all'Assemblea dal presente Statuto, la straordinaria amministrazione.

Art. 10 - Presidente e vicepresidente

Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo nel suo seno. Dura in carica TRE anni ed è rieleggibile.

10.2 - Spetta al Presidente:

- a) la rappresentanza legale dell'associazione a tutti gli effetti di fronte ai terzi e alla Autorità Giudiziaria;
- b) l'attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo;
- c) la convocazione dell'Assemblea degli Associati e la convocazione del Consiglio Direttivo presiedendone le riunioni;
- d) firmare tutti gli atti che comportino impegni finanziari o si riferiscano a movimenti di denaro;
- e) sovrintendere al funzionamento della segreteria dell'Associazione;
- f) controllare il libro degli Associati

10.3 - Il Vice Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno, dura in carica TRE anni. È rieleggibile. Sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

10.4 - Il Presidente ha facoltà di nominare procuratori per determinati atti o per categorie di atti e avvocati per rappresentare l'Associazione in ogni grado di giudizio. Per il miglior svolgimento dell'attività istituzionale dell'Associazione, il Presidente può, per determinate e specifiche funzioni, nominare consulenti, esperti o soggetti professionalmente qualificati e fissare i loro compensi previo consenso del Consiglio Direttivo.

Art. 11 - Segretario – Tesoriere

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Segretario – Tesoriere che dura in carica TRE anni. È rieleggibile. Da' esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione e si incarica dei pagamenti e delle riscossioni delle entrate nei limiti previsti con delega dal consiglio Direttivo nonché della tenuta dei libri sociali contabili. Provvede alla conservazione delle proprietà dell'Associazione.

Art. 12 - Organo di controllo

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

12.2 - I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

12.3 - L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

12.4 - I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 13 - Settori

L'Associazione potrà costituire dei settori sportivi che riterrà opportuni al fine del miglior perseguimento degli scopi sociali.

CAPO IV

(Incompatibilità e esclusioni)

Art. 14 - Incompatibilità ed esclusioni

Non possono essere chiamati a ricoprire cariche sociali:

- a) coloro che non siano maggiorenni;
- b) coloro che abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitto doloso;
- c) coloro che abbiano subito squalifiche o inibizioni complessivamente superiori ad 1 anno;

Art. 15 - Clausola Compromissoria

Gli organi sociali e gli Associati si impegnano a non adire le vie legali per eventuali divergenze che sorgano tra gli Associati, tra questi e gli organi dell'Associazione, tra i componenti degli organi sociali e tra gli organi stessi con l'Associazione per motivi dipendenti dalla vita associativa.

15.1 - Tutte le controversie sono sottoposte ad un collegio arbitrale costituito da tre componenti, di cui due scelti dalle parti interessate ed un terzo che assume la presidenza indicato dai primi due. Agli arbitri che svolgono le funzioni di Collegio Arbitrale irrituale sono demandati i più ampi poteri istruttori e decisionali ed il verdetto deve essere accettato inappellabilmente. La mancata accettazione o esecuzione del lodo comporta comunque, per l'Associato inadempiente, la sanzione della radiazione dall'Associazione. Gli Associati, con l'accettazione dello Statuto, si impegnano a rispettare la presente clausola compromissoria.

CAPO V

(Esercizio sociale, patrimonio e scioglimento)

Art. 16 - Esercizio sociale e Bilancio di esercizio

Gli esercizi hanno inizio il 1° gennaio e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Il Bilancio di esercizio è predisposto dal Consiglio direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Il Consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

16.2 - L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 17 - Patrimonio e Risorse economiche

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

17.1 - L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e

privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Art. 18 - Libri dell'Associazione

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- ogni altro libro obbligatorio ai fini civilistici e fiscali e giuslavoristici.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi dietro presentazione di richiesta scritta indirizzata al presidente dell'Associazione.

ART 19 - I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

19.1 - La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

19.2 - L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

19.3 - Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

19.4 - Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

19.5 - La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione. L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART 20 - L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

Art. 21 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo, è deliberato da un'assemblea straordinaria appositamente convocata dal Consiglio Direttivo

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore che operino in identico o analogo settore.

L'Assemblea provvede anche alla nomina di uno o più liquidatori da scegliersi preferibilmente tra i soci.

Art. 22 - Norma finale

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

CONTO DI AMMINISTRAZIONE 15/05/2023
AL N. 472 MOD. 3
VERSATI C. 555555

3 472 15/05/2023

0,00 **TZ923L000472000DD**
0,00 *codice identificativo*
per eventuali adempimenti successivi

0,00

0,00

ESENTE

TOT. SOGG.: 1 TOT. NEG.: 1

TZ9

